

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20038 Anno 2026  
Presidente: ACIERNO MARIA  
Relatore: CAIAZZO ROSARIO  
Data pubblicazione: 15/06/2026

-



### **ORDINANZA**

sul ricorso 17507/2025 proposto da:

MERLONI ELISABETTA, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Todaro, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

IMPREA EDILE F.LLI MORO srl, in persona del legale rappres. p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Cacco e Tito Bortolato, per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n° 1680/25, pubblicata il 12.05.25;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

## **RILEVATO CHE**

Con sentenza depositata il 2 dicembre 2015, il Tribunale di Treviso, pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da Elisabetta Merloni, revocava il decreto ingiuntivo emesso nel 2008, contestualmente condannando la parte ingiunta a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 42.646,86, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo di un contratto d'appalto sottoscritto dalle parti il 2 marzo 2007.

Con sentenza del 2020, su ricorso della Merloni, la Corte d'appello di Venezia dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario, ritenendo che la cognizione della controversia spettasse agli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, con revoca del decreto ingiuntivo e condannando l'Impresa f.lli Moro srl a restituire all'appellante la somma di euro 66.967,12, oltre interessi e alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza l'Impresa f.lli Moro srl proponeva regolamento per competenza che la Cassazione, con ordinanza del 2022, dichiarava inammissibile con conferma della competenza arbitrale, compensando le spese di lite.

La suddetta società riassumeva il processo avanti la Camera di commercio di Treviso, depositando in data 14.2.2022 ricorso diretto alla nomina del collegio arbitrale e prefigurando - quale oggetto dell'arbitrato - l'accertamento del valore delle opere realizzate su incarico della Merloni e del corrispettivo dovuto, nella misura richiesta con il provvedimento monitorio.

Con atti del 28.2.2022 e del 22.3.2022 la Camera arbitrale nominava il collegio arbitrale, notificando tale atto alle parti e ai loro difensori, mentre il presidente del collegio arbitrale fissava al 21 aprile 2022 la

costituzione dell'arbitrato e la prima udienza di comparizione delle parti (con atto regolarmente notificato alle parti e ai difensori).

In data 21 aprile 2024 si costituiva il collegio arbitrale e si costituiva in giudizio, Elisabetta Merloni.

Con lodo emesso in data 2.8.2023 gli arbitri, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Elisabetta Merloni, relative alla tardività o irritualità della riassunzione in sede arbitrale operata dalla Impresa Edile F.lli Moro s.r.l. e alla prescrizione del credito, esaminavano le domande della predetta società, dirette *"nella sostanza"* ad *"accertare, oltre alla corretta esecuzione delle opere e la loro conformità a quanto commissionato, che quanto ricevuto dalla Merloni, anche a seguito dell'ingiunzione provvisoriamente esecutiva, costituiva il saldo dell'intero dovuto"*, ritenendo condivisibili gli esiti a cui era giunta la c.t.u. espletata nel corso del procedimento *inter partes* avanti il Tribunale di Treviso, vale a dire che l'ammontare complessivo delle opere realizzate dalla Impresa F.lla Moro srl era pari a € 155.815,33 iva esclusa (pari a € 167.646,86 iva compresa), onde - detratti i pagamenti pacificamente effettuati dalla Merloni per € 188.033,46 - ha determinato in € 20.386,60 l'importo pagato in eccesso.

Gli arbitri hanno poi disatteso le contestazioni mosse dalla società alle conclusioni dell'esperto dell'ufficio circa l'assenza di responsabilità dell'impresa per il lamentato ritardo.

Gli arbitri hanno poi statuito l'obbligo restitutorio da parte dell'impresa Moro della somma eccedente quella riconosciuta come dovuta rispetto a quanto versato dalla Merloni.

Avverso tale lodo Elisabetta Merloni ha proposto impugnazione ex art. 827 c.p.c. sulla base di quattordici motivi, chiedendo l'accoglimento delle domande.

Con provvedimento dell'8.5.2025 la Corte territoriale ha rigettato l'impugnativa del lodo, osservando che: quanto alle denunce – contenute in vari motivi – inerenti alla *"contraddittorietà del lodo"* o della sua motivazione e alle correlative domande di nullità, lo sviluppo motivazionale era del tutto idoneo a evidenziare l'*iter* logico e giuridico seguito per pervenire alla decisione; non era contestato che l'impresa avesse riassunto il processo entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza con la quale la Cassazione aveva confermato la competenza degli arbitri; era infondata l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio, in quanto a seguito dell'atto di impulso rappresentato dal ricorso agli arbitri da parte dell'Impresa Moro, si era instaurato un procedimento arbitrale con notificazione alla Merloni del ricorso iniziale e del conseguente provvedimento di fissazione della prima udienza di convocazione delle parti, notificazione effettuata prima del decorso del termine di tre mesi dall'ordinanza della Cassazione; la circostanza che la notificazione sia provenuta dall'organismo arbitrale anziché dalla parte – circostanza sulla quale pure insiste l'impugnante – non valeva a rendere inesistente quella notificazione e a escludere l'effetto della avvenuta costituzione di un valido rapporto processuale, la cui eventuale irregolarità risulterebbe in ogni caso sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio; la clausola compromissoria devolveva alla cognizione arbitrale *"qualunque controversia derivante dal presente contratto dovesse essere promossa dall'appaltatore nei confronti della committente ..."* (contratto 2-3-2007, clausola n. 14), mentre la pronuncia in ordine alla restituzione della prestazione prevista dal contratto d'appalto indebitamente versata rientrava nell'ampia formula sopra testualmente riportata, con conseguente infondatezza della denunciata violazione dell'art. 829, co. 1, n. 4; nessun contrasto era

riscontrabile tra la sentenza della Corte d'appello nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e il lodo, in quanto il giudice di secondo grado si era limitata ad accogliere l'eccezione di arbitrato; la Corte d'appello, declinando la propria competenza, ha adottato le statuizioni conseguenti a tale dichiarazione di incompetenza, ossia la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione di quanto pagato in esecuzione di esso; era infondata l'eccezione di novità della domanda trattandosi della medesima lite oggetto dei procedimenti di merito avanti il giudice ordinario.

Elisabetta Merloni ricorre in cassazione, avverso il suddetto lodo, con sei motivi, illustrati da memoria. L'Impresa f.lli Moro srl resiste con controricorso, illustrata da memoria.

#### **RITENUTO CHE**

Il primo motivo denuncia il lodo per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° co., n. 4 cpc, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 cpc, nella parte in cui la Corte territoriale si è limitata in più punti a fare riferimento al lodo impugnato (con motivazione *per relationem*) attraverso una mera condivisione delle argomentazioni svolte dagli arbitri.

Inoltre, la ricorrente, premesso che in sede arbitrale il 14.2.22 l'Impresa f.lli Moro srl aveva depositato alla CCIAA di Treviso l'atto in riassunzione arbitrale, assume che: quest'ultimo atto non era stato notificato (né personalmente alla Merloni, né ai suoi procuratori); la riassunzione era comunque tardiva poiché il termine trimestrale di scadenza decorreva dalla comunicazione della sentenza della Corte d'appello e non dal suo passaggio in giudicato per effetto della pronuncia confermativa della Cassazione.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cpc, la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o

falsa applicazione degli artt. 101 e 160 cpc e dell'art. 111 Cost., in quanto per effetto dell'omessa notifica dell'atto in riassunzione la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della riassunzione e la inidoneità dell'atto in riassunzione a produrre effetti processuali e sostanziali corrispondenti a quelli di una domanda giudiziale, lamentando altresì l'omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il terzo motivo lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 170 cpc e 125 disp. att. cpc, sostenendosi la nullità della sentenza della Corte territoriale per non aver dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio a causa dell'omessa notifica dell'atto in riassunzione.

Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 50, 136, 170, 307, cpc e 125 disp. att. cpc, in relazione all'art. 156 c.p.c., nonché ex art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per nullità della sentenza impugnata per inosservanza del dovere di terzietà e d'imparzialità del giudice ex art. 111 comma 2 Cost, lamentandosi la nullità della sentenza per non aver dichiarato la tardività e inesistenza della riassunzione ed aver invece dichiarato la sanatoria del vizio della notifica.

Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 50, 170, 307, cpc, e 125 disp. att. cpc, nonché ex art. 360 primo comma, n. 4 cpc, per aver la Corte d'appello ritenuto che l'art. 50 cpc facesse decorrere il termine trimestrale per la riassunzione dal passaggio in giudicato della medesima sentenza impugnata-per effetto della pronuncia confermativa della Corte di Cassazione- anziché dalla comunicazione della sentenza di secondo grado del 11.9.20 che aveva dichiarato l'incompetenza (termine

decorso dalla Pec dell'11.9.20 con cui la cancelleria aveva comunicato tale sentenza, scaduto l' 11.12.2020).

Il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 2, cc e degli artt. 50, 170, 307 e 819-ter 2 c., cpc e 125 disp. att. cpc, nonché ex art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per aver la Corte d'appello omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto dell'Impresa f.lli Moro srl, in quanto la tardività della riassunzione precludeva la conservazione degli effetti sostanziali/processuali della domanda proposta nel 2008 al giudice ordinario con il ricorso monitorio.

Al riguardo, la ricorrente assume che, essendo stata la notifica del 21.11.2008 l'unico atto interruttivo del credito fatto valere (senza che ad essa seguisse nessun altro atto interruttivo), la prescrizione decennale di ogni domanda e credito dell'istante si era perfezionata in data 21.11.2018, cioè ben 3 anni e mezzo prima della tardiva riassunzione in sede arbitrale, cioè più di due anni prima che la stessa società creditrice depositasse l'atto 14.2.22 in riassunzione arbitrale. I vari motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, riguardanti in sostanza le medesime questioni, sono infondati.

Il *thema decidendum*, desumibile dal nucleo dei vari motivi, consiste nello stabilire: se, anzitutto, la riassunzione del giudizio innanzi al collegio arbitrale sia avvenuta tempestivamente, ex art. 50 cpc, e se di conseguenza, la riassunzione sia avvenuta regolarmente, attraverso la comunicazione dell'arbitro alle parti indicante il ricorso e la data d'udienza (cioè se tale modalità possa essere ritenuta- come affermato nel lodo con motivazione condivisa dalla Corte territoriale- equipollente alla notificazione del ricorso in riassunzione); se, in caso d'invalidità della modalità della riassunzione, la costituzione della Meloni possa aver sanato il vizio della mancata notificazione.

Al riguardo, va osservato che il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia (Cass., n. 12313/2019; n. 4805/1996); e ciò all'evidente scopo di garantire che il termine di riassunzione sia effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell'atto, giacché la pubblicazione della sentenza è atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia; che diversamente, nel caso in cui la parte abbia riassunto la causa entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza declinatoria della competenza, non v'è più ragione di accertare la data della comunicazione, posto che la comunicazione presuppone la pubblicazione della sentenza.

Ora, nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto tempestiva la riassunzione in quanto avvenuta entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento della Cassazione (che aveva confermato la sentenza della Corte d'appello declinatoria della competenza del giudice ordinario).

Invero, parte ricorrente assume che il termine in questione decorresse dalla comunicazione della sentenza della Corte territoriale del 2020; tale asserzione non può essere condivisa alla luce della sentenza n. 22002/2012 della Corte di Cassazione: l'art. 819-ter comma secondo, cod. proc. civ., laddove afferma che *"nei rapporti tra arbitrato e processo" non si applica l'art. 50 cod. proc. civ., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato*

*a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del giudice ordinario, a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di merito, l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., con salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3, cod. civ., e di quello permanente, di cui all'art. 2945, comma 2, dello stesso codice.*

Nella fattispecie, il provvedimento della Cassazione non contempla un termine per la riassunzione, mentre l'art. 50 cpc va interpretato nel senso citato (il predetto termine di tre mesi decorre dalla comunicazione dell'ordinanza della cassazione che ha deciso sul regolamento di competenza proposto riguardo alla sentenza declinatoria della competenza).

Quanto all'asserita inesistenza della notificazione del ricorso per riassunzione, deve condividersi il giudizio d'infondatezza svolto dalla Corte d'Appello.

Dagli atti processuali e dalla pronuncia impugnata emerge incontestatamente che la notificazione dell'atto di riassunzione era stata effettuata a cura del presidente del Collegio arbitrale entro il termine previsto dall'art. 50 c.p.c. a seguito dell'attivazione effettiva del procedimento arbitrale per effetto dell'atto di impulso di una delle parti ed al provvedimento di nomina degli arbitri. Tutte queste attività si sono svolte nel rispetto dei termini, con la piena attuazione del contraddittorio. La notificazione dell'atto di riassunzione non dalla parte non ha, in conclusione, determinato alcun vulnus all'esercizio del pieno diritto di difesa.

Al riguardo, deve rammentarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., n. 26511/2022).

In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto (Cass., n. 30044/2022; n. 31085/2022; n. 30082/2023).

Ne consegue che il vizio di nullità della notificazione del ricorso per riassunzione è stato sanato dalla costituzione della Merloni, sebbene quest'ultima ella abbia sollevato l'eccezione.

Infine, è parimenti infondata la doglianza, di cui al primo motivo, della contraddittorietà della motivazione, in riferimento all'apparenza di motivazione, sia perché il vizio invocato non è applicabile *ratione temporis*, sia perché la motivazione della Corte d'appello è chiara sui punti oggetto dei vari motivi del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2026.

La Presidente  
Dott.ssa Maria Acierno